



# COMUNE DI ANDORA

PROVINCIA DI SAVONA

## UFFICIO PATRIMONIO

### CAPITOLATO RELATIVO ALLA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL BAR DEL CAMPO SPORTIVO DI VIA PIANA DEL MERULA/VIA MARCO POLO E ALLA GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE

#### ART. 1 – OGGETTO DEL CAPITOLATO.

Il presente capitolato ha per oggetto la gestione dell'esercizio del bar del campo sportivo di via Piana del Merula/via Marco Polo e la gestione del campo di calcio a cinque.

La concessione è strettamente connessa alle attività sportive, culturali e sociali che in esso potranno avere luogo, con lo scopo di valorizzare la funzione sociale e di centro di aggregazione della struttura comunale.

I locali sono concessi nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

Il rapporto contrattuale si configura come concessione per la gestione e l'utilizzo di una struttura sportiva (campo a cinque) e dei locali adibiti a bar annessi alla stessa e pertanto, non costituisce in alcun modo vincolo di affitto ai sensi della Legge n. 392/1978.

Non configurandosi il contratto come affitto di locali, al termine della gestione la ditta non potrà rivendicare in alcun caso il diritto al pagamento di indennità o compensi per la perdita dell'avviamento commerciale.

Nella planimetria allegata sub lettera a) è evidenziato con contorno in azzurro l'impianto sportivo che insiste in via Piana del Merula/via Marco Polo, oggetto della gestione con le modalità ed i limiti precisati di seguito nel presente documento.

Le planimetrie allegatae sub lettere b) e c) forniscono maggiore dettaglio rispetto all'allegato a), riportando il piano terra e la copertura dell'impianto.

#### ART. 2 – DURATA DELLA GESTIONE.

La durata della gestione è stabilita in anni 1 (uno) a partire dalla data di stipula del relativo contratto che avrà la forma di scrittura privata, da registrare con spese a carico dell'aggiudicatario.

È prevista la possibilità, per una volta sola, di rinnovo per ulteriori 1 (uno) anni alle medesime condizioni del contratto scaduto, a discrezione dell'Amministrazione Comunale.

Resta inteso che alla scadenza del contratto di concessione i beni rimarranno nella piena disponibilità e di proprietà dell'Amministrazione Comunale senza diritto ad alcun compenso nemmeno in caso di risoluzione anticipata.

La consegna dei locali e dei beni per l'inizio attività potrà essere effettuata solo ad avvenuto deposito della cauzione definitiva e di tutti gli altri documenti richiesti in sede in gara.

#### ART. 3 – CONDUZIONE DEL BAR.

In considerazione della preminente finalità pubblica della presente concessione per la gestione del bar, l'autorizzazione amministrativa rilasciata per la sua gestione non è trasferibile all'esterno dei locali del centro sportivo pena – ai sensi dell'art. 1456 del codice civile – la risoluzione automatica del contratto di concessione per la gestione dei locali del bar e la revoca dell'autorizzazione, fatto salvo il risarcimento dei danni.

Comune certificato:



Via Cavour, 94 – C.A.P.: 17051 – Tel.: 0182 / 68.111 – Fax.: 0182 / 68.11.244

Partita I.V.A.: 00135420099

Gli alimenti e le bevande da somministrare saranno quelli previsti dall'autorizzazione all'apertura del bar.

L'inizio dell'attività di gestione sarà subordinato all'acquisizione, da parte del gestore, delle necessarie autorizzazioni e del nulla osta e quant'altro richiesto dalle vigenti disposizioni in materia.

Il gestore in ogni caso sarà tenuto a rispettare scrupolosamente l'osservanza di tutte le norme igienico-sanitarie previste per la somministrazione di alimenti e bevande, rispondendo direttamente di eventuali inadempimenti in merito.

Senza l'autorizzazione del Comune non potranno essere affisse insegne pubblicitarie di alcun genere.

In ogni caso, l'aggiudicatario deve provvedere all'apertura dell'esercizio entro trenta giorni dall'aggiudicazione pena l'applicazione di una penale, in caso di ritardata apertura imputabile all'inerzia dell'aggiudicatario/del preposto o del sub concessionario, di € 10,00 (dieci) per ogni giorno di ritardo sul termine predetto.

Il contratto si intenderà automaticamente risolto per inadempimento del gestore qualora l'attività venga avviata con un ritardo superiore a giorni trenta sul termine assegnato.

Si elencano di seguito le casistiche che si possono verificare a seguito dell'aggiudicazione:

#### **Caso 1**

Se l'aggiudicatario ricade nel caso di cui all' art. 7.2.1 del bando (possesso del requisito per esercitare l'attività di bar) ha facoltà di:

- a) gestire in nome proprio il bar;
- b) di nominare un preposto alla gestione del bar, in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 7 del bando;
- c) ricorrere alla sub concessione. In tale caso, dopo avere sottoscritto il contratto con il Comune provvedere ad individuare entro giorni 10 giorni dall'aggiudicazione un sub concessionario a cui affidare il servizio di gestione del bar, il quale deve essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 7.2.1 del bando:
  - comunicare per iscritto al comune i dati del sub concessionario e fornire tutta la documentazione comprovante i requisiti da questo posseduti;
  - ottenuto il NULLA OSTA del Comune al sub affidamento, assicurare l'apertura dell'esercizio nei successivi 20 giorni pena l'applicazione di una penale, in caso di ritardata apertura imputabile all'inerzia dell'aggiudicatario/al sub concessionario, di € 10,00 per ogni giorno di ritardo sul termine predetto.

#### **Caso 2**

Se l'aggiudicatario ricade nel caso di cui all' art. 7.2.2 del bando deve, **in coerenza con quanto indicato in sede di gara compilando l'allegato 2,**

- a) di nominare un preposto alla gestione del bar, in possesso di tutti i requisiti di cui all'articolo 7;

in alternativa,

- b) ricorrere alla sub concessione. In tale caso, dopo avere sottoscritto il contratto con il Comune provvedere ad individuare entro giorni 10 giorni dall'aggiudicazione un sub concessionario a cui affidare il servizio di gestione del bar, il quale deve essere in possesso dei requisiti di cui all' art. 7.2.1 del bando;

- comunicare per iscritto al comune i dati del sub concessionario e fornire tutta la documentazione comprovante i requisiti da questo posseduti;

- ottenuto il NULLA OSTA del Comune al sub affidamento, assicurare l'apertura dell'esercizio nei successivi 20 giorni pena l'applicazione di una penale, in caso di ritardata apertura imputabile all'inerzia dell'aggiudicatario/al sub concessionario, di € 10,00 per ogni giorno di ritardo sul termine predetto.

#### **ART. 4 GESTIONE DEL CAMPO DI CALCIO A CINQUE**

Il concessionario ha facoltà di concedere, a titolo oneroso, l'accesso al campo a cinque ai privati e alle Associazioni o Società Sportive che ne facciano richiesta.

Il concessionario pratica le tariffe comunicate al Comune e da questo autorizzate ed incassa tali tariffe in nome e per conto proprio.

#### **ART. 5 – MODALITA' DELLA GESTIONE DEGLI IMPIANTI - ORARI.**

Il Concessionario **dovrà** garantire l'apertura degli impianti, e di conseguenza del bar, negli orari indicati nel presente articolo, che alla data odierna sono quelli comunicati dall'Associazione Sportiva autorizzata all'accesso all'impianto.

Tali orari minimi sono:

-dal lunedì al venerdì dalle ore 16:00 alla 22:00 (in estate fino alle 23)

- il sabato dalle ore 14:00 alle ore 20:00

- a domeniche alternate dalle ore 14:30 alle ore 17:00 e per altre 3 domeniche al mese anche al mattino dalle ore 10:00 alle ore 12:30.

Altre date di utilizzo del campo a undici possono essere comunicate, con congruo anticipo, in seguito al calendario della FIGC.

In estate programmazione di campi estivi e tornei estivi (date da comunicare).

Nei mesi di maggio e settembre normalmente nei week end programmazione di tornei. (date da comunicare).

In occasione di attività sportive, manifestazioni scolastiche o di altro genere organizzate e/o autorizzate dall'Amministrazione Comunale da effettuarsi in orari diversi da quelli di apertura, sopra citati, il gestore si impegna ad assicurare la piena disponibilità del bar, previa comunicazione del giorno programmato.

Il Concessionario **avrà facoltà di** garantire l'accesso al campo a cinque e di conseguenza di aprire il bar, nei seguenti orari:

- dal 1 settembre al 31 maggio esclusivamente in orario posteriore alle ore 19:00;

- dal 1 giugno al 31 agosto con orari a propria discrezione.

Per tutto il periodo di utilizzo il campo di calcio a cinque non deve essere accessibile oltre le ore 23:00.

**Al Concessionario è fatto divieto di aprire il bar quando la struttura sportiva non è in uso.**

Gli orari i cui sopra, sia concernenti gli obblighi sia le facoltà di apertura, potranno subire modifiche che verranno comunicate dall'Amministrazione.

In caso di rinnovo per ulteriori anni 1 gli orari potranno variare coerentemente con i nuovi orari di utilizzo del campo da gioco da parte della/delle associazioni sportive autorizzate.

Il cancello pedonale di accesso al centro sportivo dovrà essere aperto durante gli orari di apertura del bar.

Il gestore si impegna a impedire l'accesso all'area sportiva ai soggetti non autorizzati dall'Amministrazione Comunale.

Il gestore sarà tenuto ad affiggere un cartello con l'indicazione degli orari di apertura del bar.

#### **ARTICOLO 6 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO - DIVIETI.**

Il gestore del bar è tenuto:

- a) all'apertura e chiusura del cancello di accesso nei giorni ed orari di apertura del bar e della struttura sportiva;
- b) l'accertamento relativo al completo abbandono degli impianti sportivi da parte degli utenti e degli eventuali spettatori all'atto di chiusura giornaliera;
- c) spegnimento delle luci dei locali e del campo di calcio a undici;
- d) spegnimento luci del campo da calcio a cinque
- e) svuotamento cestini per la raccolta rifiuti presenti nelle aree esterne di pertinenza degli impianti sportivi;
- f) corretta e puntuale pulizia e manutenzione dei locali adibiti a bar, degli spogliatoi e di tutte le aree esterne ad eccezione del campo da gioco in erba sintetica a undici;
- g) verifica periodica degli estintori del bar;
- h) garantire la presenza costante di personale durante l'orario d'apertura;
- i) controllo sull'uso corretto delle strutture e delle attrezzature da parte dell'utenza
- j) a mantenere la struttura affidata in gestione in perfetto stato di conservazione
- k) ad esporre, all'interno del bar, i prezzi di vendita al pubblico dei prodotti del bar;

I prodotti posti in vendita dovranno essere di buona qualità e conformi alle norme vigenti in materia di alimenti e bevande.

Il listino prezzi dovrà essere esposto nel locale in modo da consentirne una facile lettura. A fianco di questo dovrà essere esposto anche il listino prezzi dei generi direttamente confezionati dal gestore. Tali prodotti dovranno essere confezionati con materie fresche di prima qualità e consumati in giornata.

Gli impianti e tutte le dotazioni in genere di proprietà del gestore destinate al servizio del bar dovranno essere di buona qualità, mantenute sempre in perfetta efficienza e sostituite quando è necessario.

Il gestore dovrà mantenere i locali, i servizi, i vetri, nonché i mobili e tutto il materiale destinati all'espletamento del servizio in stato decoroso e di perfetta pulizia, rispettando le norme in materia di igiene.

**E' fatto divieto:**

- aprire il locale bar quando la struttura sportiva non è in uso;
- effettuare serate di musica dal vivo all'interno del bar e dei locali affidati in gestione, se non in concomitanza con eventi sportivi.
- installare giochi elettronici tipo video-poker o simili.
- vendere biglietti gratta e vinci
- di utilizzare in qualsiasi modo e sfruttare economicamente il campo da calcio a undici in erba sintetica;

## **ART. 7 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

L'aggiudicazione avrà luogo a favore dell'offerta che consegua il punteggio piu' elevato con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa, secondo i punteggi indicati nel bando di gara.

Il prezzo a base d'asta a rialzo è **fissato in € 200,00 al mese oltre IVA**

## **ART. 8 – PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO.**

Il canone di concessione, risultante dall'offerta dell'aggiudicatario, dovrà essere corrisposto in rate mensili anticipate. La prima rata anticipata dovrà essere versata alla stipula del contratto.

L'assunzione della gestione, di cui al presente capitolato, da parte dell'aggiudicatario, implica la conoscenza di tutte le norme generali e particolari che lo regolano e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sul giudizio della ditta circa la convenienza di assumere il servizio anche in rapporto al canone offerto rispetto al canone base stabilito dall'Ente.

Qualora alla scadenza stabilita per il pagamento, il canone non sia stato corrisposto, saranno dovuti dal giorno stesso della scadenza e senza necessità di costituzione in mora anche gli interessi legali.

Il mancato pagamento anticipato del canone entro i termini sopra indicati, comporterà la risoluzione immediata del contratto.

#### **ART. 9 - RECESSO**

Al Concessionario è consentito il recesso anticipato prima della naturale scadenza dell'appalto con preavviso di sei mesi.

Al Comune è consentito il recesso anticipato per motivi di pubblica utilità con preavviso di mesi uno in caso si rendano necessari lavori di manutenzione straordinaria che impediscano l'uso dei locali, la concessione verrà sospesa per il tempo necessario alla esecuzione dei lavori e ricomincerà a decorrere dalla riconsegna dei locali all'affidatario.

Il concessionario dovrà farsi carico di riportare le predette clausole nei contratti dallo stesso stipulati.

#### **ART. 10 – CAUZIONE.**

A garanzia della corretta esecuzione del contratto, l'aggiudicatario dovrà prestare, prima della stipula del contratto, cauzione definitiva pari a € 1.000,00 (mille) mediante polizza fidejussoria bancaria o polizza assicurativa in originale o altra forma di garanzia prevista dalla normativa vigente incluso il deposito in contanti presso la tesoreria comunale; qualsiasi forma di garanzia dovrà contenere la clausola di esigibilità "a prima richiesta" e le ulteriori clausole previste dalla normativa vigente in materia di appalti e concessioni in quanto compatibili. In caso di presentazione di fidejussione bancaria o assicurativa, queste dovranno inoltre prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile;
- la validità per tutta la durata contrattuale e/o comunque sino allo svincolo da parte del Comune di Andora;
- l'assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare al Comune di Andora l'importo della cauzione su semplice richiesta scritta, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta.

In caso di utilizzo parziale, la cauzione dovrà essere reintegrata nell'importo originario.

#### **ART. 11 – IMPIANTI ED ATTREZZATURE.**

I locali sono attualmente dotati delle seguenti attrezzature

- 1) bancone bar con annesso frigo (arredo fisso);
- 2) condizionatore monosplit (arredo fisso);
- 3) freezer;
- 4) frigo;
- 5) scaffali;
- 6) bancone inox
- 7) lavandino inox
- 8) fornelli
- 9) frigo colonna in cucina.

**Il partecipante, mediante l'allegato 1 al bando, rende dichiarazione di avere preso atto che i beni sopra elencati, nella disponibilità della Società Sportiva Area Calcio Andora, potranno**

**essere rilevati a cura dell'aggiudicatario previo accordo con detta società sportiva e di sapere che in caso di mancato accordo il Comune provvederà d'intimare lo sgombero e non è previsto l'allestimento dei locali da parte del Comune.**

La gestione del bar dovrà essere svolta dall'aggiudicatario con propri capitali, mezzi tecnici e con proprio personale, mediante la propria organizzazione ed a proprio rischio.

La consegna degli impianti avviene previa redazione di un verbale assunto in contraddittorio tra le parti, nel quale saranno descritte le aree e le strutture, gli accessori, gli immobili, gli infissi, con specificazione della quantità e dello stato di manutenzione degli stessi e verrà annotata ogni eventuale riserva espressa dalle parti.

Alla scadenza della convenzione verrà redatto, con le stesse modalità, un verbale di riconsegna degli impianti. Nell'eventualità di danni imputabili al concessionario e non dipendenti dal normale uso, lo stesso dovrà provvedere alla rimessa in pristino a proprie cure e spese entro il termine assegnato dall'Amministrazione comunale. In mancanza l'Amministrazione comunale procederà d'ufficio, a spese del concessionario, rivalendosi sulla cauzione ed in qualsiasi altra forma di legge.

Alla scadenza del contratto, i locali dovranno essere liberati da tutti i beni di proprietà della ditta, mentre dovrà lasciare nelle disponibilità dell'Amministrazione comunale gli arredi fissi e gli abbellimenti che non sono asportabili.

I beni di proprietà del gestore non rimossi a fine contratto diventeranno di proprietà del Comune senza diritto ad alcun corrispettivo, se di interesse dello stesso. In caso contrario saranno smaltiti con oneri a carico del concessionario uscente.

#### **ART. 12 – MANUTENZIONE ORDINARIA – SPESE ORDINARIE.**

La manutenzione ordinaria e la pulizia del bar e dei locali di pertinenza, compresi i relativi servizi, gli spogliatoi e le aree esterne, tutti gli accessi, sono a carico del gestore.

Tutte le spese di esercizio del bar: imposte e tasse comunali, canoni per fognatura, luce, acqua, gas e le spese di manutenzione e riparazione ordinaria sono a carico del gestore. Le spese di riscaldamento del bar sono a totale carico del gestore.

Il gestore dovrà provvedere alla separazione delle utenze e/o all'inserimento di contatori autonomi per il locale bar, entro giorni 120 dalla sottoscrizione del contratto.

Si precisa che rientrano tra le manutenzioni ordinarie: la tinteggiatura dei locali, idraulico, elettricista, falegname, muratore, vetraio, taglio dell'erba e la potatura delle piante e fiori dell'area a verde di pertinenza.

L'eventuale attivazione ed intestazione della linea telefonica all'interno del bar è a carico del gestore a cui competeranno le spese di contratto, di canone e di traffico telefonico.

#### **ART. 13 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA.**

La manutenzione straordinaria della palazzina del bar e locali pertinenti è a carico dell'Amministrazione Comunale, salvo che i relativi interventi siano determinati da incuria o colpa della ditta.

I locali nelle loro condizioni di fatto e di efficienza vengono verificati ed accettati dalla ditta al momento dell'assunzione del servizio.

#### **ART. 14 - ONERI DEL COMUNE DI ANDORA**

Al Comune di Andora competono:

- 1) la manutenzione straordinaria delle strutture e degli impianti
- 2) la copertura assicurativa degli immobili contro i rischi dell'incendio e della responsabilità civile derivante dalla proprietà, fermo restando gli obblighi del Concessionario di cui al successivo art 16;
- 3) la manutenzione ordinaria ed l'assistenza dell'impianto di riscaldamento
- 4) il servizio di manutenzione dell'impianto antincendio eseguito da ditta specializzata
- 5) il servizio di manutenzione ed assistenza tecnica degli impianti elettrici eseguito da ditta specializzata

## **ART. 15 – PERSONALE.**

L'aggiudicatario potrà provvedere alla gestione del bar, sia attraverso il titolare coadiuvato dai familiari (coniuge, parente od affine entro il terzo grado), sia avvalendosi di dipendenti o soci.

Comunque, il personale dovrà essere in numero sufficiente a garantire la funzionalità del servizio. Agli eventuali dipendenti dovranno essere in ogni caso essere riconosciute condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal contratto collettivo di lavoro della categoria e nei loro confronti dovranno essere adempiuti tutti gli obblighi di legge previsti in materia di assicurazioni, assistenziali, previdenziali, antinfortunistiche per sé, eventuali collaboratori e dipendenti, sollevando il Comune di Andora da ogni responsabilità in merito.

In caso in cui il gestore si avvalga di personale non in regola, ovvero senza rispettare le disposizioni sopra indicate, o in difformità a qualsiasi norma di carattere amministrativo e/o igienico sanitario, il contratto verrà immediatamente risolto.

## **ART. 16 – ASSICURAZIONI.**

Oltre a quanto prescritto in altri punti del presente capitolato, l'aggiudicatario si impegna a provvedere a tutti gli oneri assicurativi che derivano dall'esecuzione della gestione, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune per i danni a cose o persone.

A tal fine, pena la risoluzione immediata del contratto, dovrà produrre **specificata** polizza, prima della stipula del contratto, rilasciata da Compagnia di Assicurazione di primaria importanza, a copertura dei rischi derivanti da responsabilità civile ed incendio della struttura bar e del campo a cinque per un massimale non inferiore ad € 500.000,00.

L'Amministrazione comunale non si assume nessuna responsabilità per furti di materiali di proprietà della ditta appaltatrice custoditi nei locali e così pure degli effetti personali lasciati nei locali stessi e, comunque, per danni a qualsiasi titolo.

Resta inteso che l'uso della struttura è concesso secondo l'agibilità accertata e riconosciuta dagli organi preposti. Pertanto l'appaltatore deve attenersi alle condizioni di agibilità, controllando i limiti d'uso e di capienza.

## **ART. 17 – INTERRUZIONE.**

Le interruzioni del servizio per causa di forza maggiore non danno luogo a responsabilità alcuna per entrambe le parti, purché tempestivamente comunicate alla controparte.

## **ART. 18 – SPESE E DIRITTI CONTRATTUALI.**

Tutte le spese ed imposte inerenti, accessorie o conseguenti alla concessione nonché quelle di contratto saranno a carico dell'aggiudicatario.

## **ART. 19 – RESPONSABILITA'.**

L'aggiudicatario si obbliga a sollevare il Comune da qualunque pretesa, azione o molestia che potesse derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell'assolvimento dei medesimi, con possibilità di rivalsa da parte del Comune in caso di condanna.

Le spese che l'Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere a tale titolo saranno addebitate all'aggiudicatario ed in ogni caso da questa rimborsate.

L'aggiudicatario è sempre responsabile, sia verso il Comune sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.

L'aggiudicatario è pure responsabile dell'operato e del contegno dei dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi potessero derivare al Comune o a terzi. E' altresì responsabile della moralità e dell'ordine pubblico all'interno del bar e dei locali pertinenti.

L'aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente al disposto di cui all'art. 10 del TUPS, vietando nei locali qualsiasi tipo di giochi proibiti (carte e varie) elencati nella tabella di cui alla citata norma.

L'aggiudicatario si impegna a fare applicare, per quanto di sua competenza, quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008.

## **ART. 20 – CONTROLLI.**

La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento in appalto e sarà esercitata con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei dalla stessa.

I funzionari del Comune potranno accedere, in ogni momento e per qualsiasi circostanza, ai beni e alle strutture comunali concesse in appalto per accertamenti e per altre operazioni di interesse nell'Amministrazione stessa.

## **ART. 21 – PENALITÀ.**

In caso di inadempimento totale e/o parziale che non comporti la risoluzione immediata del contratto, il Comune potrà applicare una penale da €.250,00 ad €.1.000,00 con la sola formalità della previa contestazione degli addebiti e determinazione del responsabile del servizio. In caso di recidiva le infrazioni comporteranno l'applicazione della penale in misura doppia ovvero l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria da parte del responsabile del servizio.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, rispetto alla quale la ditta appaltatrice avrà la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione, anche via fax.

Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Servizio Patrimonio del Comune.

**Sono fatte salve le disposizioni di cui al precedente articolo 3 secondo le quali il contratto si intenderà automaticamente risolto per inadempimento del gestore qualora l'attività venga avviata con un ritardo superiore a giorni trenta sul termine assegnato al predetto articolo 3.**

## **ART. 22 – RECESSO, DECADENZA E REVOCA DELLA GESTIONE.**

Indipendentemente dall'applicazione delle penali di cui all'articolo precedente, il Comune di Andora potrà avvalersi, nei modi o nelle forme di legge, della risoluzione immediata del contratto, oltre che nei casi già previsti dagli articoli precedenti, nei seguenti casi, senza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni:

**-qualora l'attività venga avviata con un ritardo superiore a giorni trenta sul termine assegnato al predetto articolo 3.**

- gravi inadempienze della gestione;
- abbandono della gestione, salvo che per casi di forza maggiore;
- ripetute contravvenzioni ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge relative al servizio;
- contegno abitualmente scorretto verso l'utenza da parte del gestore o del personale adibito al servizio;
- quando la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode o in caso di fallimento;
- quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato;
- mancata stipula delle previste assicurazioni;
- mancato pagamento reiterato del corrispettivo nei termini previsti;
- ogni altra inadempienza qui non contemplata e ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto.

La risoluzione sarà comunicata dall'Amministrazione con preavviso di 60 giorni a mezzo raccomandata RR.

Sia il gestore che l'Amministrazione Comunale avranno facoltà di recedere dal contratto; detta volontà dovrà essere manifestata con preavviso scritto, a mezzo raccomandata r.r., con un



preavviso di almeno 3 (tre) mesi. Durante tale periodo il gestore sarà comunque tenuto a garantire l'apertura ed il funzionamento del bar.

Nei casi previsti dal presente articolo la ditta incorre anche nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi in conseguenza.

#### **ART. 23 – FORO COMPETENTE.**

Qualsiasi controversia che dovesse sorgere a causa del presente atto, sarà deferita al Tribunale di Savona, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

#### **ART. 24 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI.**

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016 i dati personali forniti dalle ditte partecipanti saranno raccolti presso il Comune per le finalità di gestione dell'aggiudicazione del contratto oggetto del presente bando e saranno trattati anche successivamente all'aggiudicazione per finalità inerenti alla gestione dello stesso. Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta, si intende autorizzato il conferimento dei dati di cui trattasi. L'interessato gode dei diritti previsti dal citato Codice.

#### **ART. 25 – DISPOSIZIONI FINALI.**

La ditta si considera, all'atto della presentazione dell'offerta nonché dell'assunzione del servizio, a perfetta conoscenza dell'ubicazione dei locali nonché del loro stato. La presentazione dell'offerta, da parte della ditta, sarà considerata piena accettazione di tutte le condizioni prescritte dal presente capitolato, nessuna esclusa.

Il Comune comunicherà alla ditta ogni provvedimento che modificasse la situazione preesistente. Per tutto quanto non previsto dal presente capitolato si fa rinvio alle normative vigenti in materia

**Andora, 04/03/2019**

**La Dirigente Area I  
F.to Dott.ssa Torre Mariacristina**

**Allegati al capitolato:  
planimetrie A/B/C**